REGOLAMENTO (CEE) N. 2738/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'attuazione di un mercato unico nel settore dei cereali richiede l'applicazione di misure comunitarie d'intervento ;

considerando che l'attuazione delle misure comunitarie d'intervento richiede la presa in consegna da parte degli organismi d'intervento a condizioni che tengano conto della regionalizzazione dei prezzi prevista dal regolamento (CEE) n. 2733/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme applicabili per la derivazione dei prezzi d'intervento del frumento tenero e per la determinazione di alcuni centri di commercializzazione nel settore dei cereali (2); che, a tal fine, il prezzo da pagare al venditore deve essere il prezzo d'intervento valido per un dato centro di commercializzazione, diminuito, all'occorrenza, delle spese di trasporto ;

considerando che l'attuazione del regime d'intervento deve essere sottoposta a norme il più possibile semplici ed efficaci ; che occorre pertanto limitare il numero dei centri di commercializzazione per i quali può essere fatta un'offerta alla partenza da un determinato luogo ;

considerando che la messa in vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve aver luogo senza discriminazioni tra gli acquirenti della Comunità e a livelli di prezzi che non ostacolino la normale evoluzione dei prezzi sul mercato della Comunità ; che il sistema dell'aggiudicazione consente di conseguire gli obiettivi suindicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ogni offerta all'intervento deve essere fatta ad un organismo d'intervento, per un centro di commercializzazione scelto fra i tre centri più vicini al luogo in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta.

2. Per centri di commercializzazione più vicini s'intendono i centri per i quali sono stati fissati i prezzi d'intervento e ai quali i cereali possono essere avviati con le minori spese di trasporto. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento decidono in merito al luogo di presa in consegna dei cereali.

2. Se l'organismo d'intervento prende in consegna i cereali in una località diversa dal centro di commercializzazione designato dal venditore, il prezzo da pagare è uguale al prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione designato dal venditore, diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dal luogo in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta fino al centro di commercializzazione. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

3. Se l'organismo d'intervento prende in consegna i cereali in una località diversa dal centro di commercializzazione designato dal venditore e diversa da quella in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta, le spese di trasporto dal luogo in cui si trovano i cereali fino a quello in cui sono presi in consegna sono sostenute dall'organismo d'intervento. In tal caso il prezzo da pagare al venditore è determinato secondo le condizioni previste dal paragrafo 2.

Articolo 3

1. La messa in vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante aggiudicazione :

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Vedasi pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.

a) per la loro reimmissione sul mercato, in base a condizioni di prezzo fissate prima dell'inizio della campagna, che consentano di evitare un deterioramento del mercato ; tuttavia in caso di perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, tali condizioni di prezzo possono essere modificate durante la campagna ;

b) per l'esportazione, in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso, secondo l'evoluzione e il fabbisogno del mercato.

2. Le condizioni dell'aggiudicazione devono assicurare la parità di accesso e di trattamento ad ogni interessato, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

3. Qualora le offerte all'aggiudicazione non sembrino corrispondere alle effettive possibilità di vendita sul mercato, l'aggiudicazione è annullata.

Articolo 4

Qualora situazioni particolari lo rendano necessario, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può stabilire altre procedure di messa in vendita, diverse da quelle previste all'articolo 3.

Articolo 5

1. Il regolamento n. 132/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1938/70 [2], è abrogato.

2. I riferimenti e i visti abrogati a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2364/67.
(2) GU n. L 215 del 30. 9. 1970, pag. 1.